



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili  
Circoscrizione del Tribunale di Trani*

## *Regolamento per la riscossione diretta della quota di iscrizione annuale*

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella  
seduta del 30/07/2019*

*Trani*



# *Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

## *Circoscrizione del Tribunale di Trani*

### **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE**

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani,

VISTO l'art. 12 comma 1 lettera p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco;

VISTO l'art. 12, comma 1 lettera q), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Territoriale il potere di curare, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del su menzionato art. 29, comma 1 lettera h);

VISTO l'art. 29 comma 1 lettera h), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini Territoriali;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che disciplina la sospensione della morosità;

VISTO il Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal CNDEC del 14 gennaio 2009;

VISTO il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito - approvato dal CNDEC il 20 - 21 maggio 2015;

EMANA

Il seguente regolamento:

#### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti) nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

#### **Articolo 2 - Misura della quota**

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e le modalità di riscossione ed i termini di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell'art. 12 D. Lgs n. 139/2005 lettera p.





# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

## Circoscrizione del Tribunale di Trani

### Articolo 3 - Modalità di riscossione

La quota annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista dalla delibera consiliare di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza prevista dalla delibera consiliare prevista all'art. 2, la Segreteria provvederà a sollecitare a mezzo PEC / Raccomandata gli iscritti morosi che potranno regolarizzare la propria posizione senza addebiti ulteriori entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito.

Dopo la scadenza del termine di cui al punto precedente, gli iscritti in caso di protratto inadempimento, saranno invitati con PEC o lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre quindici giorni, e l'iscritto, a seguito di tale invito, sarà tenuto a versare, oltre alla quota dovuta una somma pari ad € 30 (euro trenta/00), a titolo di rimborso forfettario oneri e spese di segreteria.

### Articolo 4 - Morosità e norme disciplinari

Scaduto il termine di cui all'art. 3, del presente Regolamento il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera dichiara la morosità degli iscritti inadempienti e trasmette i nominativi degli Iscritti morosi al Consiglio di Disciplina, il quale procederà ad aprire nei confronti degli stessi l'istruttoria del Procedimento Disciplinare. In tal caso sarà addebitato all'iscritto moroso un'ulteriore somma di euro 30 (euro trenta/00), a titolo di rimborso forfettario oneri e spese di segreteria

Il Consiglio di Disciplina secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 139/2005 e dall'art. 2 del Regolamento per la funzione disciplinare territoriale, accertato il mancato pagamento della quota annuale, sentito l'iscritto ed esperite le formalità previste delibera l'apertura del procedimento disciplinare per morosità che prevede la sanzione della sospensione fino al mancato pagamento delle somme dovute. Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione l'iscritto non ottempera, il Consiglio di Disciplina adotterà la procedura di cancellazione con le modalità previste dall'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione di contributi approvato dal Consiglio Nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2020 e viene pubblicato sul sito web dell'Ordine.

Il segretario

Maria Beatrice De Candia



Il Presidente

Antonio Soldani

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993.